



**CORTE DI APPELLO DI POTENZA**  
**sezione civile**  
**ORDINANZA**

La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| - dott. Ettore NESTI             | presidente           |
| - dott. Rocco PAVESE             | consigliere relatore |
| - dott. Cataldo Carmine COLLAZZO | consigliere          |

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 739 c.p.c. (con ricorso depositato il 4.2.10) da

**I. O.**

nei confronti del

**QUESTORE di Potenza**

**(Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza),**

avverso il provvedimento 14.1.10 del Tribunale di Potenza (proc. 98/09), avente ad oggetto il ricorso avverso il decreto 5.11.08 del Questore, che respingeva l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

§

**1.** Col provvedimento oggetto di reclamo, reso il 14.1.10 e notificato l'1.2.10, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, osservando (in sintesi):

**1.1** – che il provvedimento di diniego era stato motivato, oltre che dalla violazione dell'art. 30 bis D. L.vo 286/98, anche dalla insussistenza dei requisiti e delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per famiglia previsti dall'art. 6<sup>7 e 8</sup> del Decreto citato;

**1.2** – che in particolare risultava l'allontanamento della ricorrente dal domicilio coniugale, protrattosi per oltre 15 giorni, senza che ciò fosse stato comunicato alla Questura di Potenza

§

2. La I. ha impugnato la decisione, in sintesi deducendo:

2.1 – che la convivenza col marito italiano, residente in S....., non era mai cessata, e che ella si era allontanata per mere esigenze lavorative, recandosi a F..... ove era stata assunta dalla società cooperativa A.....;

2.2 – che tali allontanamenti erano stati di breve durata e comunque essa ricorrente era sempre stata reperibile al domicilio di S....., tanto che il provvedimento del Questore le era stato notificato a mani proprie;

2.3 – che l'obbligo di comunicare la variazione di domicilio, ex art. 6<sup>o</sup> D. L.vo 286/98, non è assistito da sanzione, non essendo tale violazione sufficiente a motivare il rigetto dell'istanza.

§

3. L'Avvocatura dello Stato ha concluso per il rigetto del reclamo, giusta comparsa 12.3.10.

All'udienza camerale del 14.4.10, sentito il difensore della I., la Corte si riservava di decidere. La causa era quindi rimessa sul ruolo giusta ordinanza 14.2.12, a seguito del collocamento a riposo di un componente del collegio.

Instaurato nuovamente il contraddittorio, all'udienza 11.4.12 è comparso il difensore della reclamante e la Corte si è riservata di decidere.

§

4. Occorre premettere che la I. ebbe a richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari e che la motivazione del decreto del Questore è basata sulla mancata convivenza effettiva con il coniuge.

Si osserva altresì che 'ai sensi degli artt. 19 e 30, comma 1-bis, del d.lgs. 25 luglio 1989, n. 286, il matrimonio con un cittadino italiano in tanto conferisce allo straniero il diritto al soggiorno in Italia, sia ai fini del rilascio del relativo permesso che ai fini del divieto di espulsione, in quanto ad esso faccia riscontro l'effettiva convivenza, e fino a quando sussista tale requisito, la cui prova è a carico dello stesso straniero, non essendo la convivenza presumibile

in base al mero vincolo coniugale né alle mere risultanze anagrafiche' (*ex multis*, Cass., sez. 1, sentenza n. 23598/06).

Ciò posto, il reclamo non merita accoglimento; risultano infatti vari elementi sintomatici che fanno dubitare dell'esistenza dell'*affectio* propria del coniugio (cfr. altresì Cass., ordinanza 127571/10), vale a dire:

- la notevole differenza di età tra la I., nata nel 1980 ed il marito, M.A., nato nel 1946;
- la circostanza che dopo il matrimonio, celebrato il 19.4.03, il Questore di Potenza già emise analogo provvedimento di rigetto in data 21.9.03, basato sulla mancata convivenza tra i coniugi (il relativo reclamo fu respinto dal Tribunale di Potenza con decreto 10.1.06);
- i frequenti allontanamenti della I. dal domicilio di S....., quali risultanti dalle informative dei Carabinieri di quel paese in data 17.10.08 e 24.6.08, sia pure per legittime attività lavorative, come nel caso dell'allontanamento dell'estate 2008, in cui la ricorrente ebbe ad espletare un lavoro in Emilia-Romagna (per altri periodi, però, non risultano i motivi dell'allontanamento);
- la circostanza della mancata comunicazione alla Questura degli spostamenti del 2008, in violazione dell'art. 6<sup>8</sup> D. L.vo 286/98: condotta che se pure non è sufficiente di per sé a giustificare il rigetto dell'istanza (come ritenuto dal primo giudice) concorre tuttavia a delineare uno scarso interesse all'integrazione nel contesto socio-normativo di appartenenza;
- il tenore delle dichiarazioni rese dal marito della I. all'udienza 19.3.09, innanzi al giudice di primo grado, che risulta dettagliato in ordine alle vicissitudini personali e lavorative del medesimo, ma del tutto generico in ordine al rapporto coniugale;
- l'assenza di qualsiasi prova di diverso tenore (quale per esempio avrebbero potuto essere testimonianze di persone informate, come i vicini di casa, i familiari di lui, etc.).

§

**5.** Sussistono giustificati motivi, ravvisabili nella natura della controversia, per compensare le spese di giudizio tra le parti, per intero.

**P.Q.M.**

**a.** Rigetta il reclamo;

**b.** compensa le spese.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Potenza, 5.6.12

Il consigliere estensore

Il presidente